SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione* :

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 marzo 1993, n. **168.**

Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 31, comma 2, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione siano adottate norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;

Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Collegio nazionale dei periti agrari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 29 ottobre 1992,

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 259 del 25 gennaio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sessioni - Sedi di esame

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli istituti tecnici agrari statali di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente paragrafo 1.

4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto tecnico agrario statale sede regionale d'esame, di cui all'elenco allegato all'annuale ordinanza prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta domanda verrà inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio dei periti agrari competente ad attestare il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54.

5. Il contributo di L. 3.000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso sia del diploma di maturità tecnica agraria, conseguito presso un istituto tecnico statale o legalmente riconosciuto, sia, in conformità alle direttive impartite dal Collegio nazionale dei periti agrari, di almeno uno dei requisiti prescritti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, ossia il compimento di un periodo di pratica biennale ovvero lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata.

Art. 3.

Domande di ammissione

1. Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4, devono essere indirizzate all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al Collegio dei periti agrari indicato nel precedente art. 1.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. In via alternativa le domande, compilate secondo le modalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, possono essere presentate a mano, nei termini indicati dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione d'esame, direttamente al Collegio dei periti agrari indicato nel precedente art. 1, che rilascerà apposita ricevuta.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 4.

Modalità per la presentazione della domanda

1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal successivo art. 5, i candidati debbono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita,

c) l'istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il diploma di perito agrario e l'anno scolastico relativo;

d) la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attività tecnico agricola subordinata, previsti dall'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54;

e) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami,

f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;

g) data e firma.

2. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma di perito agrario in originale o in copia autentica;

b) un breve *curriculum* in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito agrario;

c) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

d) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 96.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all'istituto tecnico statale sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

e) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 6.

Adempimenti dei collegi dei periti agrari

1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei periti agrari verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall'elenco nominativo dei candidati stessi.

2. Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei periti agrari ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.

3. A ciascuna domanda i competenti collegi allegheranno d'ufficio la certificazione, rilasciata con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo, attestante l'iscrizione dell'interessato al Registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, asseverato con certificazione contributiva

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;

b) professori universitari associati o fuori ruolo;

c) presidi di ruolo degli istituti tecnici agrari.

3. Uno dei membri della commissione viene scelto tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino o abbiano insegnato negli istituti tecnici agrari.

4. Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra periti agrari liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio nazionale dei periti agrari, in numero corrispondente ai commissari da nominare.

5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.

Art. 8.

Sostituzioni

1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto nella categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Collegio nazionale dei periti agrari.

2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.

3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.

4. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione — ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate — può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente art. 7.

Art. 9.

Funzionamento delle commissioni

1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 30 e non più di 60 candidati.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima località.

3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.

4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.

5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.

6. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.

Art. 10.

Prove di esame - Valutazioni

1. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche, ed in una prova orale.

2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo art. 18.

3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte e/o scritto-grafiche e 60 alla prova orale.

4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte e/o scritto-grafiche.

5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.

6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale, ed è espressa in centesimi.

Art. 11.

Svolgimento delle prove di esame

1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato nelle ordinanze ministeriali, con le quali sono annualmente indette le relative sessioni d'esame.

2. I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.

3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta e/o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di 10 elaborati.

4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.

5. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato per conoscenza ai competenti collegi dei periti Agrari, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

6. Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall'affissione dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data.

9. La convocazione degli anzidetti candidati deve avvenire, di norma, nei giorni già stabiliti in calendario.

Al riguardo la commissione può eccezionalmente fissare — tenendo presenti sia le esigenze prospettate dagli interessati, sia le necessità di una conclusione in tempi ragionevoli del procedimento — eventuali sedute supplementari.

Art. 12.

Annullamento di prove di esami

1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

2. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame, qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.

4. I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, vengono segnalati al competente collegio dei periti agrari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o più sessioni di esami.

Art. 13.

Pubblicazione dei risultati delle prove orali

1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.

2. I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.

Art. 14.

Candidati non abilitati

1. I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.

Art. 15.

Adempimenti conclusivi

1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di perito agrario, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale.

2. Copie di tale elenco vengono affisse all'albo dell'istituto sede degli esami ed in quello dei competenti collegi dei periti agrari.

3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione, dopo la sua chiusura, vengono consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto sede d'esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. Gli istituti di cui al precedente comma 3 provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario ai fini degli adempimenti di competenza.

Art. 16.

Diplomi e certificazioni

1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare dal preside dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato.

2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità alla procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità.

3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside, solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto, dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 1.

Art. 17.

Liquidazione dei compensi ai commissari

1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni,

vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformità di quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

2. I fondi occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità e nel rispetto delle vigenti procedure di contabilità dello Stato.

Art. 18.

Programma di esame

PRIMA PROVA SCRITTA

1. La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

2. Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi.

SECONDA PROVA SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA

3. La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione di miglioramenti fondiari-agrari ed i relativi aspetti economico-estimativi, oppure la progettazione di manufatti aziendali con i corrispondenti computi metrici.

4. In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli esercizi produttivi.

MODALITÀ COMUNI ALLE DUE PROVE SCRITTE E/O SCRITTO-GRAFICHE.

5. Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.

PROVA ORALE

6. Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

7. Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

8. Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

Art. 19.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nella parte compatibile, le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, concernente il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, ed alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro JERVOLINO RUSSO

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1993
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 380

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0231

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 1993.

Rideterminazione della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, che dal 2 maggio 1993 eleva al 57% l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette di cui all'art. 5

della citata legge n. 76/1985, come da ultimo modificato dall'art. 1 della menzionata legge n. 81/1992;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e degli altri tabacchi lavorati;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1992 è stata quella di L. 122.500 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 57%, prevista dall'art. 28, del citato decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985. n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5% della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente rideterminazione delle ripartizioni dei prezzi delle sigarette di cui alla tabella *A* allegata al suindicato decreto ministeriale 31 dicembre 1992;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella *A*, che sostituisce la corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, è fissata, a decorrere dal 2 maggio 1993, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1993

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 230

TABELLA ALLEGATO A

S I G A R E T T E

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.042	44.483	11.975	7.500	75.000
11.559	45.817	12.374	7.750	77.500
12.076	47.151	12.773	8.000	80.000
12.594	48.484	13.172	8.250	82.500
13.111	49.818	13.571	8.500	85.000
13.627	51.152	13.971	8.750	87.500
14.144	52.486	14.370	9.000	90.000
14.662	53.819	14.769	9.250	92.500
15.179	55.153	15.168	9.500	95.000
15.696	56.487	15.567	9.750	97.500
16.213	57.821	15.966	10.000	100.000
16.729	59.155	16.366	10.250	102.500
17.247	60.488	16.765	10.500	105.000
17.764	61.822	17.164	10.750	107.500
18.281	63.156	17.563	11.000	110.000
18.798	64.490	17.962	11.250	112.500
19.315	65.824	18.361	11.500	115.000
19.832	67.157	18.761	11.750	117.500
20.349	68.491	19.160	12.000	120.000
20.866	69.825	19.559	12.250	122.500
21.383	71.159	19.958	12.500	125.000
21.900	72.493	20.357	12.750	127.500
22.418	73.826	20.756	13.000	130.000
22.935	75.160	21.155	13.250	132.500
23.451	76.494	21.555	13.500	135.000
23.968	77.828	21.954	13.750	137.500
24.485	79.162	22.353	14.000	140.000
25.003	80.495	22.752	14.250	142.500
25.520	81.829	23.151	14.500	145.000
26.037	83.163	23.550	14.750	147.500
26.553	84.497	23.950	15.000	150.000
27.070	85.831	24.349	15.250	152.500
27.588	87.164	24.748	15.500	155.000
28.105	88.498	25.147	15.750	157.500
28.622	89.832	25.546	16.000	160.000
29.139	91.166	25.945	16.250	162.500
29.656	92.499	26.345	16.500	165.000
30.173	93.833	26.744	16.750	167.500
30.690	95.167	27.143	17.000	170.000
30.896	95.701	27.303	17.100	171.000

TABELLA ALLEGATO A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
31.104	96.234	27.462	17.200	172.000
31.310	96.768	27.622	17.300	173.000
31.517	97.301	27.782	17.400	174.000
31.724	97.835	27.941	17.500	175.000
32.242	99.168	28.340	17.750	177.500
32.759	100.502	28.739	18.000	180.000
33.275	101.836	29.139	18.250	182.500
33.792	103.170	29.538	18.500	185.000
34.309	104.504	29.937	18.750	187.500
34.827	105.837	30.336	19.000	190.000
35.344	107.171	30.735	19.250	192.500
35.861	108.505	31.134	19.500	195.000
36.377	109.839	31.534	19.750	197.500
36.894	111.173	31.933	20.000	200.000
37.412	112.506	32.332	20.250	202.500
37.929	113.840	32.731	20.500	205.000
38.446	115.174	33.130	20.750	207.500
38.963	116.508	33.529	21.000	210.000
39.479	117.842	33.929	21.250	212.500
39.997	119.175	34.328	21.500	215.000
40.514	120.509	34.727	21.750	217.500
41.031	121.843	35.126	22.000	220.000
41.548	123.177	35.525	22.250	222.500
42.066	124.510	35.924	22.500	225.000
42.582	125.844	36.324	22.750	227.500
43.099	127.178	36.723	23.000	230.000
43.616	128.512	37.122	23.250	232.500
44.133	129.846	37.521	23.500	235.000
44.651	131.179	37.920	23.750	237.500
45.168	132.513	38.319	24.000	240.000
45.685	133.847	38.718	24.250	242.500
46.201	135.181	39.118	24.500	245.000
46.718	136.515	39.517	24.750	247.500
47.236	137.848	39.916	25.000	250.000
47.753	139.182	40.315	25.250	252.500
48.270	140.516	40.714	25.500	255.000
48.787	141.850	41.113	25.750	257.500
49.303	143.184	41.513	26.000	260.000
49.821	144.517	41.912	26.250	262.500
50.338	145.851	42.311	26.500	265.000

TABELLA ALLEGATO A

S I G A R E T T E

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
50.855	147.185	42.710	26.750	267.500
51.372	148.519	43.109	27.000	270.000
51.889	149.853	43.508	27.250	272.500
52.406	151.186	43.908	27.500	275.000
52.923	152.520	44.307	27.750	277.500
53.440	153.854	44.706	28.000	280.000
53.957	155.188	45.105	28.250	282.500
54.475	156.521	45.504	28.500	285.000
54.992	157.855	45.903	28.750	287.500
55.508	159.189	46.303	29.000	290.000
56.025	160.523	46.702	29.250	292.500
56.542	161.857	47.101	29.500	295.000
57.060	163.190	47.500	29.750	297.500
57.577	164.524	47.899	30.000	300.000
58.611	167.192	48.697	30.500	305.000
59.645	169.859	49.496	31.000	310.000
60.679	172.527	50.294	31.500	315.000
61.713	175.195	51.092	32.000	320.000
62.747	177.862	51.891	32.500	325.000
63.781	180.530	52.689	33.000	330.000
64.816	183.197	53.487	33.500	335.000
65.849	185.865	54.286	34.000	340.000
66.884	188.532	55.084	34.500	345.000
67.918	191.200	55.882	35.000	350.000
68.951	193.868	56.681	35.500	355.000
69.986	196.535	57.479	36.000	360.000
71.020	199.203	58.277	36.500	365.000
72.054	201.870	59.076	37.000	370.000
73.088	204.538	59.874	37.500	375.000
74.122	207.206	60.672	38.000	380.000
75.156	209.873	61.471	38.500	385.000
76.190	212.541	62.269	39.000	390.000
77.225	215.208	63.067	39.500	395.000
78.258	217.876	63.866	40.000	400.000
79.293	220.543	64.664	40.500	405.000
80.327	223.211	65.462	41.000	410.000
81.360	225.879	66.261	41.500	415.000
82.395	228.546	67.059	42.000	420.000
83.429	231.214	67.857	42.500	425.000
84.464	233.881	68.655	43.000	430.000

TABELLA ALLEGATO A

S I G A R E T T E

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
85.497	236.549	69.454	43.500	435.000
86.531	239.217	70.252	44.000	440.000
87.566	241.884	71.050	44.500	445.000
88.599	244.552	71.849	45.000	450.000
89.634	247.219	72.647	45.500	455.000
90.668	249.887	73.445	46.000	460.000
91.701	252.555	74.244	46.500	465.000
92.736	255.222	75.042	47.000	470.000
93.770	257.890	75.840	47.500	475.000
94.804	260.557	76.639	48.000	480.000
95.838	263.225	77.437	48.500	485.000
96.873	265.892	78.235	49.000	490.000
97.906	268.560	79.034	49.500	495.000
98.940	271.228	79.832	50.000	500.000
99.975	273.895	80.630	50.500	505.000
101.008	276.563	81.429	51.000	510.000
102.043	279.230	82.227	51.500	515.000
103.077	281.898	83.025	52.000	520.000
104.110	284.566	83.824	52.500	525.000
105.145	287.233	84.622	53.000	530.000
106.179	289.901	85.420	53.500	535.000
107.214	292.568	86.218	54.000	540.000
108.247	295.236	87.017	54.500	545.000
109.282	297.903	87.815	55.000	550.000
110.316	300.571	88.613	55.500	555.000
111.349	303.239	89.412	56.000	560.000
112.384	305.906	90.210	56.500	565.000
113.418	308.574	91.008	57.000	570.000
114.452	311.241	91.807	57.500	575.000
115.486	313.909	92.605	58.000	580.000
116.520	316.577	93.403	58.500	585.000
117.554	319.244	94.202	59.000	590.000
118.588	321.912	95.000	59.500	595.000
119.623	324.579	95.798	60.000	600.000

93A3199

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1993.

Trasferimento dell'intero complesso aziendale e del relativo portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della The Century Insurance Company Limited, in Genova, alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla The Century Insurance Company Limited, con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1992, con la quale la predetta rappresentanza generale della The Century Insurance Company Limited ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1992, del complesso aziendale relativo alla medesima rappresentanza, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, con sede in Genova;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 1992, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in Genova, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento alla medesima rappresentanza generale con effetto dal 1° gennaio 1992, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della The Century Insurance Company Limited in Genova;

Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e di ogni altra attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della The Century Insurance Company Limited alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in data 29 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Sun Insurance Office Limited, con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988 di autorizzazione alla Sun Insurance Office Limited, con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia, in Genova, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo altri danni ai beni per i rischi «guasti alle macchine» e «rischi di montaggio»;

Vista la lettera n. 305428 in data 16 aprile 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interese collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra, dando nel contempo comunicazione che avviso parimenti favorevole era stato espresso dall'organo di vigilanza inglese;

Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1992, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della The Century Insurance Company Limited, in Genova, alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in Genova.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della The Century Insurance Company Limited, in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3210

DECRETO 28 maggio 1993.

Trasferimento dell'intero complesso aziendale e del relativo portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Phoenix Assurance Public Limited Company, in Genova, alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Phoenix Assurance Public Limited Company, con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1992, con la quale la predetta rappresentanza generale della Phoenix Assurance Public Limited Company ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1992, del complesso aziendale relativo alla medesima rappresentanza, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, con sede in Genova;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 1992, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in Genova, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento alla medesima rappresentanza generale, con effetto dal 1° gennaio 1992, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Phoenix Assurance Public Limited Company, in Genova;

Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e di ogni altra attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della Phoenix Assurance Public Limited Company alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in data 29 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Sun Insurance Office Limited, con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988 di autorizzazione alla Sun Insurance Office Limited, con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia, in Genova, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo altri danni ai beni per i rischi «guasti alle macchine» e «rischi di montaggio»;

Vista la lettera n. 305428 in data 16 aprile 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interese collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra, dando nel contempo comunicazione che avviso parimenti favorevole era stato espresso dall'organo di vigilanza inglese;

Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1992, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Phoenix Assurance Pubblic Limited Company, in Genova, alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, in Genova.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Phoenix Assurance Public Limited Company, in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3211

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XX approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in chimica industriale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2 dello statuto il comma che recita:

«*Facoltà di chimica industriale*

laurea in chimica industriale, durata del corso cinque anni, diviso in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.»,

è soppresso e sostituito dal seguente:

«*Facoltà di chimica industriale*

laurea in chimica industriale, durata del corso cinque anni.»

Gli articoli da 139 a 144 relativi all'ordinamento della facoltà di chimica industriale, sono soppressi.

Dopo l'art. 138, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della facoltà di chimica industriale.

TITOLO XII

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 139 (*Norme generali*). — La facoltà di chimica industriale conferisce la laurea in chimica industriale.

La durata del corso di studi in chimica industriale è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi, di durata biennale, a carattere applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro.

La didattica del corso di laurea in chimica industriale è organizzata, di norma, per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha una durata minima di quattordici settimane. L'intervallo tra due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre e prevedono tre sessioni di esame: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Il totale delle ore di insegnamento è, nel triennio, di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami e, nel biennio, di cinquecentosettanta ore, suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno 2/3 di esercitazione pratica.

Gli insegnamenti della facoltà di chimica industriale comprendono, secondo la natura dei corsi, lezioni teoriche, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni, dimostrazioni e possono essere integrati con seminari e viaggi di istruzione.

Gli insegnanti possono assicurarsi, anche durante lo svolgimento del corso, sempre che lo credano opportuno, del profitto ricavato dagli allievi, per mezzo di colloqui, prove scritte e prove pratiche.

L'accertamento finale del profitto avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti, in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio fra i vari docenti.

Il consiglio di facoltà stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di facoltà può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

All'atto dell'iscrizione al quarto anno, lo studente deve effettuare la scelta di uno degli indirizzi previsti, sottoponendo all'approvazione del consiglio di facoltà l'elenco degli insegnamenti opzionali prescelti.

Lo studente ha la possibilità di sottoporre all'approvazione del consiglio di facoltà sia eventuali variazioni di un piano di studi precedentemente approvato, sia un piano di studi diverso da quello consigliato dal consiglio di facoltà e riportato nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate presso la facoltà stessa o presso altre facoltà, e nel rispetto delle norme riguardanti il rapporto fra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di facoltà valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988.

Art. 140 *(Triennio di studi propedeutici)*. — L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati.

Area di matematica (180 ore totali):

istituzioni di matematiche I;
istituzioni di matematiche II;
calcolo numerico e programmazione.

Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale I;
fisica generale II;
laboratorio di fisica generale.

Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica;
laboratorio di chimica inorganica.

Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica I;
laboratorio di chimica organica I;
chimica organica II;
laboratorio di chimica organica II.

Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica;
laboratorio di chimica analitica;
chimica analitica strumentale;
laboratorio di chimica analitica strumentale.

Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica I;
laboratorio di chimica fisica;
chimica fisica II;
chimica fisica industriale.

Area di chimica industriale (270 ore totali):

chimica industriale I;
laboratorio di chimica industriale I;
processi ed impianti industriali chimici I;
laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (limitatamente a chimica industriale).

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

È prevista una prova di esame unica nei seguenti casi:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale II, laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica II, laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica I, laboratorio di chimica organica I,

7) chimica organica II, laboratorio di chimica organica II;

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi ed impianti industriali chimici I, laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese), tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dal consiglio di facoltà.

Art. 141 *(Biennio di applicazione)*. — Per ottenere l'iscrizione al biennio di applicazione, lo studente deve aver superato gli esami del triennio o essere in difetto di non più di due di essi, che dovranno comunque essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in quattro diversi indirizzi:

a) ricerca e sviluppo dei materiali,

b) ricerca e sviluppo dei prodotti,

c) ricerca e sviluppo dei processi;

d) chimico-biotecnologico.

Lo studente dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi (corrispondenti a due esami), e sei insegnamenti di indirizzo, di cui uno di laboratorio abbinato ad un omonimo corso con esame unico, per un totale di cinque esami.

Durante il biennio, lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di almeno nove mesi su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto e per un impegno complessivo di almeno 1200 ore.

Gli insegnamenti fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi sono:

1) chimica industriale II;

2) laboratorio di chimica industriale II;

3) processi ed impianti industriali chimici II.

È prevista una prova di esame unica per gli insegnamenti di chimica industriale II e laboratorio di chimica industriale II.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi fondamentali del biennio comune a tutti gli indirizzi, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Gli insegnamenti irrinunciabili per gli indirizzi sono:

chimica fisica dei materiali (per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei materiali);

chimica organica industriale (per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei prodotti);

teoria e sviluppo dei processi chimici (per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei processi);

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (per l'indirizzo chimico-biotecnologico).

Gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dallo studente fra quelli attivati dalla facoltà.

Gli insegnamenti opzionali del biennio di studi di applicazione sono:

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;

2) analisi chimica degli alimenti;

3) analisi e simulazione dei processi chimici;

4) biochimica industriale;

5) bioconversioni industriali;

6) biopolimeri;

7) chemiometria;

8) chimica analitica degli inquinanti;

9) chimica analitica separativa;

10) chimica bioinorganica;

11) chimica bioorganica;

12) chimica computazionale;

13) chimica degli alimenti;

14) chimica dei composti eterociclici;

15) chimica dei composti organometallici;

16) chimica merceologica;

17) chimica metallorganica;

18) chimica dei metalli e delle leghe;

19) chimica dei processi biotecnologici;

20) chimica del restauro;

21) chimica dell'ambiente;

22) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

23) chimica delle macromolecole;

24) chimica delle sostanze coloranti;

25) chimica delle sostanze organiche naturali;

26) chimica dello stato solido;

27) chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;

28) chimica e tecnologia degli intermedi;

29) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;

30) chimica e tecnologia dei materiali;

31) chimica e tecnologia dei polimeri;

32) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;

33) chimica e tecnologia della catalisi;

34) chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;

35) chimica fisica ambientale;

36) chimica fisica biologica;

37) chimica fisica dei materiali;

38) chimica fisica dei polimeri;

39) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;

40) chimica fisica della catalisi;

41) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;

42) chimica fisica organica;

43) chimica inorganica industriale;

44) chimica organica applicata;

45) chimica organica industriale;

46) cinetica chimica e dinamica molecolare;

47) corrosione e protezione dei materiali metallici;

48) cristallochimica;

49) didattica della chimica;

50) economia e organizzazione aziendale;

51) elettrochimica;

52) elettrochimica applicata;

53) elettrometallurgia;

54) fotochimica;

55) igiene industriale;

56) impianti biotecnologici;

57) impianti dell'industria alimentare;

58) laboratorio di chimica delle macromolecole;

59) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
60) meccanismi di reazione in chimica organica;
61) metallurgia;
62) metallurgia dei metalli non ferrosi;
63) metallurgia fisica;
64) metodi analitici in chimica industriale;
65) metodi fisici in chimica inorganica;
66) metodi fisici in chimica organica;
67) metodi matematici e statistici;
68) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
69) polimeri per usi speciali,
70) processi dell'industria alimentare,
71) processi di separazione;
72) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
73) processi industriali della chimica fine;
74) radiochimica;
75) recupero e riciclo dei materiali;
76) scienza dei materiali;
77) scienza dei metalli;
78) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
79) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
80) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
81) siderurgia;
82) sintesi e tecniche speciali inorganiche,
83) sintesi e tecniche speciali organiche,
84) sperimentazione industriale e impianti pilota;
85) spettroscopia molecolare;
86) stereochimica;
87) struttura della materia;
88) strutturistica chimica;
89) sviluppo dei processi biotecnologici,
90) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
91) tecnologie chimico-agrarie;
92) teoria dello sviluppo dei processi chimici;
93) termodinamica chimica.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà approva, per ognuno degli indirizzi attivati, un elenco di insegnamenti opzionali attivati e consigliati allo studente. Il consiglio di facoltà determinerà, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, gli specifici contenuti dei corsi e le loro qualificazioni più opportune, quali I, II, istituzioni, avanzato, progredito, superiore, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici degli insegnamenti

La lista degli insegnamenti viene resa pubblica prima dell'inizio dell'anno accademico al quale si riferisce, mediante affissione all'albo della facoltà di chimica industriale e alla bacheca della segreteria della facoltà, e viene riportata sul manifesto degli studi

È pure prevista una prova di esame unica per un insegnamento di laboratorio abbinato ad un omonimo corso opzionale.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti

Nell'elenco degli insegnamenti opzionali del biennio, saranno indicati con asterisco gli insegnamenti che il consiglio di facoltà intende consigliare in via preferenziale. Il consiglio di facoltà potrà, altresì, individuare all'interno dell'indirizzo vari orientamenti e indicare, per ciascuno di essi, gli insegnamenti consigliati.

Art. 142. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio propedeutico, nei tre insegnamenti fondamentali del biennio di applicazione comuni a tutti gli indirizzi e in sei insegnamenti di indirizzo, di cui uno di laboratorio abbinato ad un omonimo corso con esame unico, per un totale di cinque esami. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea in chimica industriale consiste nella discussione sul lavoro di tesi svolto, secondo le modalità che sono stabilite dal consiglio di facoltà e pubblicate annualmente sull'ordine degli studi.

Lo studente deve presentare alla segreteria della facoltà una dissertazione scritta che tratti delle ricerche svolte durante il lavoro di tesi.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il certificato relativo, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 143. — Il preside, su parere tecnico del consiglio di facoltà, per coloro che sono forniti di altra laurea ed aspirino al conseguimento della laurea in chimica industriale, stabilisce, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, la equipollenza degli esami già superati dal richiedente con quelli previsti dal presente ordinamento, e consiglia il piano di studi che meglio può integrare la carriera scolastica del richiedente agli effetti del conseguimento della laurea in chimica industriale.

In ogni caso, i predetti laureati per essere ammessi al biennio di studi di applicazione, devono aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il triennio di studi propedeutici.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 aprile 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A3187

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, concernente il riordino dell'ordinamento didattico per gli studi del corso di laurea in matematica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 21 gennaio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso specificato.

Gli articoli 46 e 47, relativi al corso di laurea in matematica, sono soppressi e sostituiti dal seguente, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 46. — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso degli studi è articolato in un biennio propedeutico, a carattere formativo di base, e in un biennio di specializzazione diviso in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

1) CORSI ED ESAMI.

Per conseguire la laurea in matematica ogni studente deve seguire otto corsi annuali nel primo biennio e quattordici corsi semestrali (detti anche moduli) nel secondo biennio, di cui otto al terzo e sei al quarto.

Per ciascuno di detti corsi egli dovrà superare il corrispondente esame di profitto; per ogni modulo è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese attraverso un colloquio, regolarmente verbalizzato da parte di una commissione nominata dalla facoltà.

L'esame di laurea comprende la discussione di una dissertazione scritta e di una tesina orale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto può essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Per iscriversi al secondo anno gli studenti devono aver superato almeno due esami del primo anno.

Per iscriversi al terzo anno gli studenti devono aver superato almeno quattro esami del primo biennio.

Le propedeuticità dei corsi e dei relativi esami non esplicitamente menzionate nel presente statuto sono riportate nel manifesto annuale degli studi.

2) PIANO DEGLI STUDI.

I corsi del primo biennio sono annuali ed obbligatori per tutti gli studenti. Essi sono accompagnati da un corso di esercitazioni e/o di laboratorio che ne è parte integrante.

La durata di un corso annuale, comprensiva delle esercitazioni e dei laboratori, non può superare le 150 ore.

I corsi del primo biennio sono:

Primo anno:

analisi matematica I;
geometria I;
algebra;
fisica generale I.

Secondo anno:

analisi matematica II;
geometria II;
meccanica razionale;
fisica generale II.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Ciascun corso del secondo biennio è organizzato in due moduli semestrali. È compito del consiglio di corso di laurea curare che anche i corsi semestrali abbiano un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

La durata di un modulo semestrale non può superare le 40 ore, o le 75 ore nel caso sia accompagnato da esercitazioni e/o laboratori.

Per esigenze particolari e dietro motivata richiesta dei docenti interessati, il consiglio di facoltà, sentito il parere del consiglio del corso di laurea, può deliberare che due moduli semestrali possano essere accorpati in un unico corso annuale. In mancanza di modifiche tali delibere si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno.

I programmi dei corsi annuali e dei moduli semestrali sono oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea. Analoga certificazione è richiesta agli studenti che, avendo sostenuto esami presso altre sedi italiane o straniere, ne chiedano il riconoscimento.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studio con l'indicazione dell'indirizzo scelto e dei corsi che intende seguire nel secondo biennio.

La scelta degli insegnamenti deve essere operata, fatta salva la possibilità di presentare piani di studio individuali in base all'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e all'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, secondo le modalità sotto riportate.

Tale scelta deve essere effettuata fra gli insegnamenti inseriti nel presente statuto ed attivati presso il corso di laurea in matematica oppure fra quelli attivati presso altri corsi di laurea di questa o altre facoltà di università italiane o straniere.

Ogni piano di studio è soggetto all'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Indirizzo generale:

Il piano di studio deve contenere

I) Quattro moduli nel seguente gruppo di discipline con il vincolo che sia presente almeno un modulo per ciascuna di esse:

istituzioni di geometria superiore (con esercitazioni),
istituzioni di analisi superiore (con esercitazioni);
istituzioni di fisica matematica (con esercitazioni).

II) Due moduli in ciascuno dei seguenti tre gruppi *A), B), C)*

A) istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di algebra superiore;
geometria superiore.

B) istituzioni di analisi superiore,
analisi superiore.

C) istituzioni di fisica matematica;
analisi numerica (con esercitazioni di laboratorio);
calcolo delle probabilità;
fisica matematica.

I rimanenti quattro moduli sono a scelta dello studente purché conformi alle norme precedentemente indicate.

Indirizzo didattico:

Il piano di studio deve contenere:

I) Un modulo per ciascuna delle seguenti tre istituzioni:

istituzioni di geometria superiore (con esercitazioni),
istituzioni di analisi superiore (con esercitazioni);
istituzioni di fisica matematica (con esercitazioni).

II) Quattro moduli nel seguente gruppo *D)* e due moduli nel seguente gruppo *E)*:

D) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
logica matematica;
matematiche complementari;
storia delle matematiche.

E) calcolo delle probabilità;
analisi numerica (con esercitazioni di laboratorio);
statistica matematica (con esercitazioni di laboratorio);
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (con esercitazioni di laboratorio).

III) Un modulo fra quelli restanti delle tre istituzioni e dei gruppi *D)* ed *E)*.

I rimanenti quattro moduli sono a scelta delle studente purché conformi alle nome precedentemente indicate.

Indirizzo applicativo

Il piano di studi deve contenere:

I) Un modulo per ciascuna delle seguenti tre istituzioni:

istituzioni di geometria superiore (con esercitazioni),
istituzioni di analisi superiore (con esercitazioni).
istituzioni di fisica matematica (con esercitazioni)

II) Quattro moduli nel seguente gruppo *F)* con il vincolo che sia presente almeno un modulo per ciascun insegnamento:

F) analisi numerica (con esercitazioni di laboratorio);
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (con esercitazioni di laboratorio);
statistica matematica (con esercitazioni di laboratorio).

III) Due moduli nel seguente gruppo *G)*.

G) calcolo delle probabilità,
economia matematica;
logica matematica;
teoria dei linguaggi.

IV) Un modulo fra quelli restanti delle tre istituzioni e dei gruppi *F)* e *G)*.

I rimanenti quattro moduli sono a scelta delle studente purché conformi alle nome precedentemente indicate

3) ELENCO DEI CORSI OPZIONALI

Data l'organizzazione in moduli semestrali ogni corso della presente tabella deve essere suddiviso in due moduli contraddistinti da apposito attributo o sottotitolo che ne caratterizzi il contenuto.

Gli insegnamenti opzionali attivati a titolo gratuito possono consistere anche di un solo modulo:

1) algebra;

2) algebra commutativa,

3) algebra computazionale;

4) algebra ed elementi di geometria;

5) algebra lineare;
6) algebra omologica;
7) algebra superiore;
8) algoritmi e strutture dati;
9) analisi armonica;
10) analisi convessa;
11) analisi funzionale;
12) analisi matematica;
13) analisi non lineare;
14) analisi numerica;
15) analisi superiore;
16) architettura degli elaborati;
17) astronomia;
18) basi di dati e sistemi informativi;
19) biomatematica;
20) calcolo delle probabilità;
21) calcolo delle probabilità e statistica matematica;
22) calcolo delle variazioni;
23) calcolo numerico;
24) calcolo numerico e programmazione;
25) calcolo numerico parallelo;
26) cibernetica;
27) cibernetica e teoria dell'informazione;
28) complementi di analisi numerica;
29) complementi di fisica generale;
30) critica dei principi;
31) didattica della matematica;
32) economia matematica;
33) elaborazione dell'informazione non numerica;
34) equazioni differenziali;
35) equazioni differenziali della fisica matematica;
36) equazioni funzionali;
37) filtraggio e controllo stocastico;
38) fisica matematica;
39) fondamenti della matematica;
40) fondamenti dell'informatica;
41) geodesia;
42) geometria;
43) geometria algebrica;
44) geometria aritmetica;
45) geometria combinatoria;
46) geometria dei numeri;
47) geometria descrittiva;
48) geometria differenziale;
49) geometria e algebra;
50) geometria superiore;
51) grafi e reti di flusso;
52) informatica applicata;
53) informatica generale;
54) informatica teorica;
55) ingegneria del software;
56) intelligenza artificiale;
57) interazione uomo-macchina;
58) istituzioni di algebra superiore;
59) istituzioni di analisi matematica;
60) istituzioni di analisi superiore;
61) istituzioni di fisica matematica;
62) istituzioni di fisica nucleare;
63) istituzioni di fisica teorica;
64) istituzioni di geometria superiore;
65) istituzioni di logica matematica;
66) istituzioni di matematiche;
67) laboratorio di informatica;
68) laboratorio di programmazione e calcolo;
69) linguaggio di programmazione;
70) logica matematica;
71) matematica;
72) matematica combinatoria;
73) matematica computazionale;
74) matematica discreta;
75) matematica finanziaria ed attuariale;
76) matematiche complementari;
77) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
78) matematiche superiori;
79) meccanica analitica;
80) meccanica celeste;
81) meccanica del continuo;
82) meccanica razionale;
83) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
84) meccanica superiore;
85) metodi di approssimazione;
86) metodi e modelli matematici per le applicazioni;
87) metodi e modelli per il supporto delle decisioni;
88) metodi e modelli per la logistica;
89) metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
90) metodi e modelli per la pianificazione economica;
91) metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
92) metodi formali dell'informatica;
93) metodi geometrici della fisica matematica;
94) metodi matematici e statistici;
95) metodi matematici per l'ingegneria;
96) metodi numerici per la grafica;
97) metodi numerici per l'ingegneria;
98) metodi numerici per l'ottimazione;
99) metodi per il trattamento dell'informazione;
100) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
101) modelli di sistemi di servizio;
102) modelli di sistemi di produzione;

103) ottimizzazione;
104) ottimizzazione combinatoria;
105) processi stocastici;
106) programmazione;
107) programmazione matematica;
108) propagazione ondosa;
109) ricerca operativa;
110) sistemi di elaborazione,
111) sistemi dinamici;
112) sistemi operativi;
113) spazi analitici;
114) stabilità e controlli;
115) statistica matematica;
116) storia delle matematiche;
117) storia dell'insegnamento della matematica;
118) struttura della materia;
119) teoria algebrica dei numeri;
120) teoria degli algoritmi e calcolabilità;
121) teoria degli insiemi;
122) teoria dei giochi;
123) teoria dei grafi;
124) teoria dei gruppi;
125) teoria dei linguaggi;
126) teoria dei numeri;
127) teoria dell'affidabilità;
128) teoria della ricorsività;
129) teoria della simulazione;
130) teoria delle categorie;
131) teoria delle code;
132) teoria delle funzioni,
133) teoria matematica dei controlli;
134) teoria spettrale;
135) teorie relativistiche;
136) topologia;
137) topologia algebrica;
138) topologia differenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° aprile 1993

Il rettore: MANTEGAZZA

93A3188

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Osservatorio delle politiche comunitarie

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1993, la prof.ssa **Maria Teresa Salvemini è stata nominata**, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data del relativo provvedimento, presidente dell'Osservatorio delle politiche regionali, a norma dell'art 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96

93A3233

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 28 maggio 1993 è stato revocato il decreto ministeriale 30 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 106 dell'8 maggio 1993, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Alvisi Piero alla sede di Imola, distretto notarile di Bologna.

93A3201

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche

organizzazione e comportamento giudiziario.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza

diritto civile (biennale)

Facoltà di economia e commercio

statistica (biennale).

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia

filosofia teoretica,
estetica,
linguistica generale,
letteratura comparata,
sociologia,
scienza della politica,
archeologia e storia dell'arte greca e romana.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia

dermatologia allergologica e professionale

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di sociologia

analisi delle classi e dei gruppi sociali

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di economia e commercio

economia aziendale

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A3202

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria

grafica computazionale tecnica

Facoltà di economia e commercio

marketing

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria

principi di ingegneria elettrica

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria

patologia dei prodotti e delle derrate vegetali
produzioni animali,
produzioni vegetali,
tecnologia delle sostanze grasse

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A3203

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 2 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 2 giugno 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1458,19
ECU	1784,10
Marco tedesco	915,09
Franco francese	271,19
Lira sterlina	2257,28
Fiorino olandese	815,63
Franco belga	44,54
Peseta spagnola	11,668
Corona danese	238,95
Lira irlandese	2230,74
Dracma greca	6,731
Escudo portoghese	9,519
Dollaro canadese	1148,18
Yen giapponese	13,577
Franco svizzero	1022,93
Scellino austriaco	130,04
Corona norvegese	215,71
Corona svedese	202,82
Marco finlandese	268,79
Dollaro australiano	989,67

93A3236

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa F.I.N.A. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1938 del 22 aprile 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Soc. coop. F.I.N.A. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Merlo, con studio in Trieste, via Machiavelli, 3

93A3204

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali nei comuni di Montegrotto Terme e Abano Terme.

Con provvedimento n. 6166 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di confermare, per il motivo in premessa esposto, a parziale modifica della delibera della giunta regionale n. 1461 del 13 marzo 1992, il carattere di provvisorietà, previsto al comma 1, dell'art. 55, della legge regionale n. 40/89, all autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Esplanade Tergesteo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova)

di intestare l'autorizzazione di cui al precedente punto 1) alla S.r.l. Hotel Esplanade Tergesteo Padova, partita IVA 03917231007, con sede in via Cola di Rienzo n. 190 Roma

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Giuseppe Del Favero

Con provvedimento n. 6602 del 9 novembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Tena, con sede in Abano Terme (Padova), via Marzia n. 50, partita IVA 00807130281, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Harris», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, estetica, piscine coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal prof. Onofrio Sergio Saia

Con provvedimento n. 144 del 20 gennaio 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Terme Internazionale, con sede in Abano Terme (Padova), via Mazzini n. 5, partita IVA 00234810281, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Internazionale», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, estetica, inalazioni, aerosol, fisiochinesi, grotta e piscine, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Corrales Dias Angel.

Con provvedimento n. 145 del 20 gennaio 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Terme Italia, con sede in Abano Terme (Padova), via Mazzini n. 5, partita IVA 00114890288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Italia», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, estetica, massaggi speciali e subacquei, grotta, piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Corrales Dias Angel.

93A3191

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 2 8 0 9 3 *

L. 1.300